



Regione  
Lombardia

Regione Lombardia - Giunta  
DIREZIONE CENTRALE BILANCIO E FINANZA  
TUTELA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE REGIONALI

Piazza Città di Lombardia n.1  
20124 Milano

Tel 02 6765.1

[www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it)

[presidenza@pec.regione.lombardia.it](mailto:presidenza@pec.regione.lombardia.it)

Agli Studi di Consulenza per la circolazione  
dei mezzi di trasporto autorizzati della legge  
n. 264/1991  
LORO SEDI

e, p.c.

ai Poli Telematici:

AVANTGARDE

Email: [assistenza@ptavant.it](mailto:assistenza@ptavant.it)

I.SA.CO.

Email: [isaco-scr1@pecisaco.it](mailto:isaco-scr1@pecisaco.it)

SERMETRA

Email: [servizi@sermetra.it](mailto:servizi@sermetra.it)

STANET

Email: [info@stanet.it](mailto:info@stanet.it)

Automobile Club d'Italia

Servizio Gestione Tasse Automobilistiche

Via Marsala 8

00100 ROMA (RM)

**Oggetto : Risoluzione n 1/2019. Tassa Automobilistica regionale. Veicoli ultratrentennali non adibiti ad uso professionale. Regime fiscale non derivante dall'annotazione riportata sulla carta di circolazione.**

Sono pervenute alla scrivente numerose richieste di chiarimenti circa il regime fiscale da applicare ai veicoli ultratrentennali, non adibiti ad uso professionale non risultante dall'annotazione sulla carta di circolazione.

La casistica evidenziata si è dimostrata molto diffusa non solo in Lombardia ma, anche, in diverse regioni d'Italia.

A tal fine è stato approfondito il tema per chiarire la portata della condizione prevista dal legislatore statale in base alla quale le agevolazioni previste dall'art. 63, della legge n. 342/2000 si applicano ai veicoli ultratrentennali "esclusi quelli adibiti ad uso professionale", e recepita nel Testo Unico dei tributi regionali della Lombardia all'art. 48 della l.r. n. 10/2003.

I veicoli interessati dalle disposizioni citate sono dotati di documentazione per la circolazione rilasciata oltre trent'anni fa con riferimenti tecnici dell'epoca. Tali riferimenti non sempre risultano modificabili a seguito delle innovazioni normative nel frattempo introdotte.

Pertanto, ai fini del riconoscimento dell'agevolazione in questione, occorre operare valutando i casi specifici prevedendo che, a fronte dell'annotazione, sul documento di circolazione originario, della destinazione e uso che presuppongano un utilizzo professionale del veicolo, siano integrate, alternativamente, le seguenti condizioni:

- Il veicolo non costituisca cespite ai fini della determinazione delle imposte erariali (sia quale ammortamento annuale del costo che come deduzione delle relative spese - laddove ne sussistano le condizioni di legge - e, inoltre, quale detrazione IVA relativa al costo del veicolo e alle relative spese).
- nel caso in cui il veicolo appartenga a persona fisica, il proprietario non svolga attività professionale.

Laddove, invece, non sia possibile dimostrare quanto sopra richiesto, occorre che:

1. Il veicolo non risulti coperto da polizza assicurativa per responsabilità civile
2. Il veicolo non sia stato sottoposto alla revisione periodica.

Tali ultime condizioni devono sussistere, congiuntamente, per almeno un quadriennio che ricomprenda l'anno d'imposta per il quale si richiede di beneficiare dell'agevolazione prevista dal richiamato art. 63, della legge n. 342/2000.

Ai fini del riconoscimento del benefico l'interessato dovrà presentare istanza (utilizzando l'apposito modulo allegato alla presente risoluzione) autocertificando, ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, il rispetto delle condizioni sopra descritte, a seconda del caso di proprio interesse. Regione Lombardia potrà richiedere l'esibizione della relativa documentazione attestante la condizione autocertificata, ai fini delle attività di controllo previste dal d.P.R. n. 445/2000.

Resta inteso che i veicoli di proprietà di associazioni senza scopo di lucro aventi tra gli scopi sociali la tutela dei veicoli di interesse storico ovvero la diffusione della cultura della valorizzazione dei veicoli storici finalizzata ad incoraggiare, promuovere, perfezionare e favorire la conservazione ed il recupero dei veicoli a motore attraverso l'attenzione all'aspetto tecnico, alla storia e all'importanza sociale, sono ammessi ai benefici di cui all'art. 63, della

legge n. 342/2000.

Permangono invariate le ordinarie condizioni di esenzione previste dalla citata normativa.

LA DIRIGENTE

LUCIA MARSELLA

Allegati:

File Modulo istanza uso non professionale.pdf